

## **Interpretazioni personali ed arbitrarie sull'ordinanza sindacale n. 613 del 03.07.2020**

Al fine di evitare la diffusione di notizie false mi preme l'obbligo fare chiarezza sulle interpretazioni "personali" date all'ordinanza sindacale n.613 del 3 luglio u.s., nonostante la stessa per come formulata non si presti a possibili equivoci.

Andando per ordine, rispetto al passato nessuna modifica sugli orari è stata applicata si è reso invece necessario intervenire, dopo ripetuti solleciti degli interessati del settore, meglio esplicitare per attività gli orari di apertura e chiusura.

L'orario indicato dalle interpretazioni arbitrarie e personali che comunica e diffonde come orario di chiusura di tutte le attività le ore 01,00 non corrisponde al vero, quest'ultimo infatti si riferisce alla sola attività di spettacolo ed intrattenimento.

**In altre parole l'esercizio commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura senza alcuna limitazione.**

### **2. Attività di somministrazione di alimenti e bevande**

**2.1 liberalizzazione degli orari.** - I titolari dei pubblici esercizi possono liberamente scegliere l'orario di apertura e chiusura, devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio;

Se invece contestualmente organizza attività di spettacolo quest'ultima, **e solo quest'ultima**, dovrà cessare nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, entro le ore 01,00, per il restante periodo dell'anno entro le 24,00.

### **3. Locali di pubblico spettacolo e trattenimento, discoteche, night club, sale da ballo, bar, lounge bar, caffetterie e attività simili.**

**3.1 Orario.** - I locali di pubblico spettacolo e trattenimento sottoposti alla verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931

n. 773, quali teatri, cinematografi, discoteche, night club, sale da ballo e simili, siano almeno muniti anche di licenza ai sensi degli art 68 o 69 del medesimo, testo unico, nonché, per tutti, essere in possesso dei requisiti per ottenere l'apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall'articolo 68 e dall'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza",

devono osservare il seguente orario di chiusura al pubblico:

- a) dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- b) dalle ore 24.00 alle ore 9.00:

### **3.2 Orario Periodo estivo e festività -**

a) periodo estivo compreso tra il 15 giugno-15 settembre nei giorni venerdì, sabato domenica e festivi l'orario può essere prolungato dal pubblico esercente fino alle ore 01,00;

b) Festa patronale, festa fine anno l'orario può essere prolungato dal pubblico esercente fino alle ore 01,00;

Diversamente non poteva essere, poiché la legge nazionale ha liberalizzato i suddetti orari di apertura e chiusura di tutte le attività commerciali.

Il Sindaco, mai avrebbe potuto emanare ordinanze contro le leggi nazionali mentre quando ha ritenuto necessario assumersi precise responsabilità, come è avvenuto in occasione delle prescrizioni anti-covid dell'ASL, per tutelare l'esercizio delle attività commerciali lo ha fatto senza alcuna esitazione.

Colgo l'occasione per comunicare che domani, presso la residenza municipale, in merito alle misure anti-covid ed ai suddetti orari è stata indetta una riunione con gli esercenti del settore.

Al contempo suggerisco, prima di diffondere notizie false che servono solo a confondere e non certo a tutelare, di leggere bene gli atti prima di criticarli.

Assessore Francesca Abbruzzese